

L. 27 dicembre 2017, n. 205 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

[\(2\)](#) Con [L. 28 settembre 2018, n. 111](#) sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018.

Art. 1 - Comma 502

502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. [\(195\)](#)

[\(195\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Art. 1 - Comma 503

503. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'[articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#). Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'[articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991](#) si applica solo per i produttori agricoli di cui agli [articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006](#). [\(196\)](#)

[\(196\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Art. 1 - Comma 504

504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica. [\(197\)](#) [\(198\)](#)

[\(197\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[\(198\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi le linee guida definite, per l'attività enoturistica, con [D.M. 12 marzo 2019](#) e, per l'attività oleoturistica, con [D.M. 26 gennaio 2022](#).

Art. 1 - Comma 505

505. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504. [\(199\)](#)

[\(199\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).